

## Statuto

### Art. 1

#### **DENOMINAZIONE - SEDE**

L'Unione Regionale delle Bonifiche, delle Irrigazioni e dei Miglioramenti Fondiari per la Lombardia, detta anche ANBI Lombardia, è costituita con durata illimitata in base allo Statuto dell'Associazione Nazionale delle Bonifiche, delle Irrigazioni e dei Miglioramenti Fondiari, detta anche Associazione nazionale Consorzi gestione e tutela del territorio e acque irrigue (ANBI), approvato con Assemblea Straordinaria, in data 22 luglio 2015, come da verbale redatto dal Dott. Emanuele Caroselli, notaio di Novara, con atto rep. 45508/15005 e registrato il 28 luglio 2015. Successivamente, su richiesta della Prefettura di Roma sono state apportate le correzioni richieste con atto pubblico rep. 27893/10349, rogato in data 17 febbraio 2016 e registrato il 3 marzo 2016. Il nuovo Statuto di ANBI è stato approvato e iscritto nel Registro delle persone giuridiche della Prefettura di Roma, Area IV, con atto prot. 0108394 del 01 aprile 2016.

L'Unione Regionale delle Bonifiche, delle Irrigazioni e dei Miglioramenti Fondiari per la Lombardia, di seguito abbreviata in ANBI Lombardia ha sede legale in Cremona, via Ponchielli 5. Essa è retta dal presente Statuto adottato ai sensi dell'art. 9 dello Statuto dell'Associazione Nazionale delle Bonifiche, delle Irrigazioni e dei Miglioramenti Fondiari nell'ambito della propria autonomia operativa e funzionale.

### Art. 2

#### **SCOPI**

Nell'ambito degli scopi istituzionali dell'Associazione e in aggiunta alle funzioni competenti ad ANBI Lombardia quale struttura periferica dell'Associazione stessa, ANBI Lombardia provvede in particolare, con autonomia operativa, a:

- rappresentare i Consorzi associati, per tutti i rapporti di interesse comune, presso gli Organi regionali e presso gli Uffici statali e gli enti locali territoriali;
- individuare linee di indirizzo politico e programmatico per l'attività di bonifica nella Regione, e curarne l'attuazione coerente, collaborando con le competenti Autorità per la formazione dei programmi regionali di sviluppo economico e sociale, di assetto, tutela e di utilizzazione del territorio regionale;
- promuovere, in tutte le sedi istituzionali regionali, una maggiore consapevolezza del ruolo dei Consorzi associati nell'ambito del governo del territorio, in particolare in materia di difesa del suolo e regolazione delle acque, di irrigazione, compreso l'uso idroelettrico e la produzione di energia da fonti rinnovabili, di tutela dell'ambiente e del paesaggio, per la garanzia dell'invarianza idraulica, per la mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici, contribuendo alla sicurezza territoriale, alimentare ed ambientale
- realizzare, direttamente e/o tramite i propri associati, progetti, azioni ed iniziative culturali ed educative per la conoscenza, la promozione, la valorizzazione e la gestione multifunzionale dei propri beni patrimoniali e culturali

- coordinare l'attività dei soci assistendoli nel disimpegno dei loro compiti nel rispetto della loro autonomia istituzionale;
- assumere ogni altra funzione che la legislazione vigente le consenta di adempiere e che sia compatibile con le finalità degli Enti associati e con lo Statuto dell'Associazione.

### Art. 3

#### **ATTIVITÀ**

Per la realizzazione degli scopi indicati al precedente art. 2, ANBI Lombardia svolge le seguenti attività:

- tutelare gli interessi degli associati nei diversi settori della loro attività istituzionale ed operativa;
- provvedere all'esame ed allo studio dei provvedimenti legislativi regionali che possono interessare i vari settori di attività dei soci;
- provvedere, anche su affidamento da parte dei competenti organi istituzionali, sia all'esecuzione di studi di problemi generali di ordine tecnico, economico, sociale e culturale concernenti la bonifica che all'attuazione di azioni di sviluppo nel campo della ricerca, sperimentazione, informazione, divulgazione, formazione ed aggiornamento professionale sempre nell'ambito dello specifico settore della bonifica;
- organizzare convegni, incontri, dibattiti ed azioni di divulgazione, promozione e pubblicizzazione finalizzati alla diffusione della conoscenza delle attività svolte dai Soci sul territorio, sia per quanto riguarda la gestione della difesa del suolo che quella delle risorse idriche;
- promuovere e coordinare l'attività formativa dei Soci attraverso percorsi condivisi;
- assicurare uniformità di orientamento nei rapporti con i vari Enti istituzionali presenti sul territorio (Regione, Autorità di distretto, Province, Comuni);
- provvedere all'informazione, all'assistenza ai Consorzi associati sui temi di interesse comune;
- promuovere iniziative atte ad individuare e attivare finanziamenti pubblici e privati, funzionali alle esigenze dei Soci;
- sviluppare la comunicazione con particolare attenzione ai nuovi strumenti di diffusione.

### Art. 4

#### **SOCI**

Fanno parte di ANBI Lombardia i soci dell'Associazione Nazionale delle Bonifiche, delle Irrigazioni e dei Miglioramenti Fondiari aventi sede nell'ambito del territorio della regione Lombardia.

In relazione all'articolo 6 dello Statuto di ANBI, il Socio ordinario è obbligato a rimanere a far parte dell'Associazione per tre anni dalla data della sua ammissione. Tale obbligo si rinnova tacitamente di triennio in triennio qualora non si sia esercitata la facoltà di recesso con il preavviso di un anno.

## Art. 5

### **ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati
- il Comitato Esecutivo
- il Presidente
- il Vicepresidente
- il Direttore
- il Revisore dei Conti.

## Art. 6

### **L'ASSEMBLEA**

L'Assemblea di ANBI Lombardia è composta dai soci di ANBI Lombardia. Hanno diritto a partecipare alle riunioni dell'Assemblea e ad essere eletti i soci in regola col pagamento dei contributi dovuti ad ANBI Lombardia ed all'Associazione Nazionale.

I morosi degli obblighi contributivi, tanto dell'Associazione quanto di ANBI Lombardia, non hanno diritto di partecipare alle Assemblee e sono ineleggibili a qualsiasi carica sociale.

La regolarizzazione delle posizioni contributive ripristina il diritto a partecipare alle Assemblee e ad essere eletto a cariche sociali, con effetto immediato.

Le persone giuridiche partecipano all'Assemblea a mezzo del loro legale rappresentante, ovvero del Presidente o da un suo consigliere delegato appositamente designato con provvedimento deliberativo.

L'Assemblea, entro 90 giorni dalla elezione dei Consigli dei Consorzi di bonifica associati, si riunisce per l'elezione del Presidente e del Vicepresidente.

## Art. 7

### **FUNZIONI DELL'ASSEMBLEA**

E' di competenza dell'Assemblea:

- discutere ed approvare la relazione annuale;
- eleggere tra i soci i membri del Comitato Esecutivo;
- eleggere il Presidente ed il Vicepresidente;
- eleggere il Revisore dei Conti a sensi del successivo art. 17;
- deliberare in ordine allo Statuto di ANBI Lombardia;
- deliberare sui programmi di attività di ANBI Lombardia;
- approvare il bilancio preventivo e le sue variazioni nonché il conto consuntivo;
- deliberare la misura ed il riparto dei contributi associativi e le modalità di riscossione;
- deliberare sull'acquisto e l'alienazione dei beni immobili;
- deliberare le eventuali indennità e compensi per i componenti gli organi di ANBI Lombardia;

- deliberare sugli argomenti che le sono sottoposti dal Comitato Esecutivo
- provvedere all'eventuale integrazione cooptando altri Consiglieri fino ad un massimo di 3 (tre) da scegliersi fra persone particolarmente esperte di problemi afferenti al settore, anche se non facenti parte dell'Assemblea.

#### Art. 8

#### **CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA**

L'Assemblea è convocata dal Presidente su deliberazione del Comitato ed è presieduta dal Presidente.

Essa si riunisce in via ordinaria due volte all'anno, entro il mese di dicembre ed entro il mese di giugno ed in via straordinaria ogni qualvolta un quarto degli associati lo richieda o il Comitato Esecutivo lo ritenga opportuno.

L'avviso di convocazione verrà spedito nella forma di legge e dovrà contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'Assemblea nonché degli argomenti da trattare.

In caso d'urgenza l'avviso può essere spedito tramite posta elettronica certificata o telegraficamente almeno 3 (tre) giorni prima della data dell'Assemblea.

#### Art. 9

#### **FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA**

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno tre quarti dei componenti.

Trascorsa un'ora da quella fissata dall'avviso, l'Assemblea si intende costituita in seconda convocazione, che sarà valida qualora sia presente almeno la metà dei componenti.

E' valida la presenza in videoconferenza.

Il socio può farsi sostituire nell'Assemblea da altro socio mediante delega scritta. Ogni socio può essere portatore di non più di due deleghe.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le elezioni e le deliberazioni concernenti persone debbono aver luogo a scrutinio segreto. Risulteranno eletti coloro che avranno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità si procederà ad elezione di ballottaggio.

In caso di mancata accettazione subentrerà all'eletto colui che avrà riportato il numero di voti immediatamente inferiore.

Ogni socio ha diritto a un voto e rimane in carico per 5 (cinque) anni.

#### Art. 10

#### **COMITATO ESECUTIVO**

Il Comitato Esecutivo è composto da 5 (CINQUE) membri eletti dall'Assemblea nel proprio seno. I membri del Comitato Esecutivo durano in carica 5 (cinque anni) e sono rieleggibili.

Nel caso di perdita della qualità di membro dell'Assemblea, essi decadono dalla carica. In questo caso l'Assemblea procede alla reintegrazione del Comitato Esecutivo nel numero originario. I membri così eletti durano in carica sino alla scadenza del mandato degli altri membri del Comitato Esecutivo.

#### Art. 11

#### **FUNZIONI DEL COMITATO ESECUTIVO**

E' di competenza del Comitato Esecutivo:

- deliberare sulla relazione annuale da sottoporre all'Assemblea;
- predisporre i bilanci preventivi ed i conti consuntivi;
- deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- deliberare sul movimento dei soci ed esprimere il parere sull'ammissione di nuovi soci di cui all'art.6 dello Statuto dell'A.N.B.I.;
- deliberare sul funzionamento e sull'organizzazione di ANBI Lombardia e dei suoi uffici;
- deliberare sull'acquisto e sull'alienazione di beni mobili;
- nominare i rappresentanti di ANBI Lombardia in seno a Commissioni o Enti vari;
- deliberare sull'assunzione di iniziative conformi agli scopi statutari, affidate ad ANBI Lombardia da Enti pubblici o privati.

#### Art. 12

#### **CONVOCAZIONE DEL COMITATO ESECUTIVO**

Il Comitato Esecutivo si riunisce di norma ogni due mesi nonché ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o 3 (tre) membri ne facciano richiesta.

Per le modalità di convocazione si fa riferimento all'art. 7.

E' valida la presenza in videoconferenza.

#### Art. 13

#### **FUNZIONAMENTO DEL COMITATO ESECUTIVO**

Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente o dal Vicepresidente in caso di assenza del Presidente.

Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Decadono dalle funzioni di componenti il Comitato Esecutivo i membri che senza giustificato motivo non intervengano a 3 (tre) sedute consecutive.

#### Art. 14

#### **PRESIDENTE**

Il Presidente ha la legale rappresentanza di ANBI Lombardia. Firma gli atti e la corrispondenza, con facoltà di delega al Vicepresidente per determinate materie.

Il Presidente può invitare a partecipare alle riunioni del Comitato Esecutivo rappresentanti di enti associati, di Enti o organismi interessati alla Bonifica ed all'attività dei Consorzi, in relazione alla natura degli argomenti fissati all'o.d.g.

Il Presidente in caso di urgenza può deliberare su materia di competenza del Comitato Esecutivo e dell'Assemblea (in particolare: deliberare sul funzionamento e sull'organizzazione di ANBI Lombardia e dei suoi uffici; deliberare sull'assunzione di iniziative conformi agli scopi statuari, affidate ad ANBI Lombardia da Enti pubblici o privati).

Tali deliberazioni dovranno essere sottoposte alla ratifica del Comitato Esecutivo e dell'Assemblea nella prima riunione successiva.

Art. 15

#### **VICE - PRESIDENTE**

Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni, e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Art. 16

#### **DIREZIONE**

Per il funzionamento di ANBI Lombardia è nominato dal Comitato su proposta del Presidente un Direttore che risponde dell'andamento dell'ufficio nei confronti del Presidente, del Comitato Esecutivo e dell'Assemblea.

Il Direttore sovrintende la struttura organizzativa di ANBI Lombardia, di cui programma, dirige e coordina l'attività degli uffici con i relativi poteri decisionali riferendone al Presidente, al Comitato Esecutivo e all'Assemblea.

Al Direttore competono le operazioni di ordinaria gestione di ANBI Lombardia.

Il Direttore assiste alle riunioni degli organi di ANBI Lombardia e, in qualità di Segretario, ne redige i verbali.

Art. 17

#### **ENTRATE DI ANBI LOMBARDIA**

Le entrate di ANBI Lombardia sono costituite dai contributi degli associati addizionali a carico degli associati, rispetto a quelli dovuti all'Associazione; contributi che saranno determinati, in relazione al fabbisogno di spesa previsto dal bilancio di previsione, in base all'art. 10<sup>1</sup> dello Statuto di ANBI e dalle somme incassate per finanziamenti, sponsorizzazioni, atti di liberalità o per altri titoli connessi alle funzioni istituzionali.

I contributi associativi saranno annualmente fissati dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio di previsione.

---

<sup>1</sup> Art. 10 - FINANZIAMENTO DELLE ANBI REGIONALI: Al finanziamento delle ANBI Regionali si provvede mediante contributi addizionali, rispetto a quelli dovuti all'Associazione, **determinati con gli stessi criteri e riscossi con ruoli emessi dalle singole ANBI Regionali.**

Art. 18

**ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO**

L'esercizio finanziario segue l'anno solare.

Il bilancio preventivo deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro il 15 dicembre; il conto consuntivo deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 giugno.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli avanzi di gestione, quelli di amministrazione nonché i fondi e le riserve che fossero eventualmente costituiti.

In caso di scioglimento di ANBI Lombardia per qualunque causa, il patrimonio della stessa sarà devoluto all'Associazione Nazionale delle Bonifiche, Irrigazioni e Miglioramenti Fondiari di cui ANBI Lombardia fa parte.

Art. 19

**REVISORE DEI CONTI**

L'Assemblea nomina il revisore dei conti.

Il revisore vigila sulla gestione amministrativa, esamina il bilancio di previsione e il conto consuntivo riferendone all'Assemblea, alle cui riunioni assiste.

Il revisore può assistere alle riunioni del Comitato Esecutivo.

Art. 20

**NORME TRANSITORIE**

Il presente Statuto entrerà in vigore alla data dell'approvazione di cui all'art. 16 dello Statuto dell'Associazione Nazionale.

I componenti degli organi dell'ANBI Lombardia in carica all'atto dell'approvazione del presente Statuto manterranno le loro funzioni fino alla scadenza naturale dell'Assemblea di ANBI Lombardia.